

APPENDICE 04

Statuto del Comitato Promotore

PAGINA VUOTA

Comitato promotore per la costituzione della BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.

ALLEGATO "B"

STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI VEIO - Società Cooperativa per Azioni

Allegato "B"
dell'atto
Rep.n.931
Racc.n.664

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- Articolo 1 -

E' costituito un Comitato privo di personalità giuridica con la denominazione "Comitato promotore per la costituzione della Banca Popolare di Veio S.c.p.a."

- Articolo 2 -

Il Comitato ha sede in Roma in Via Salaria n. 30.

- Articolo 3 -

Il Comitato si propone lo scopo di promuovere la costituzione della "Banca Popolare di Veio S.c.p.a."

Il Comitato può compiere ogni attività necessaria per il raggiungimento del suo scopo ed in particolare:


- la raccolta di dati per la redazione di preventivi finanziari, economici e d'impianto;
- lo studio di essi con la redazione di relazioni tendenti a dimostrare la validità dell'iniziativa;
- il supporto tecnico ed organizzativo per la predisposizione e l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari per la presentazione alle competenti Autorità delle istanze per la costituzione della "Banca Popolare di Veio S.c.p.a." e per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del credito con particolare riguardo alle attività da svolgere presso la Vigilanza della Banca d'Italia;
- la propaganda dell'iniziativa e la raccolta delle adesioni delle persone fisiche e giuridiche, aventi residenza anagrafica e/o sede in tutto il territorio nazionale che intendono partecipare alla costituzione della Banca, le quali, ai fini del presente Statuto, vengono d'ora innanzi denominate "Promittenti Soci Fondatori";

l'organizzazione ed il coordinamento delle attività necessarie per giungere alla costituzione formale della "Banca Popolare di Veio S.c.p.a.", nel rispetto della Legge Bancaria e di tutte le altre disposizioni legislative che regolano la materia.

- Articolo 4 -

Il Comitato Promotore ha l'obbligo:

- di informare la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrando le caratteristiche della stessa, soprattutto con riferimento ai profili inerenti la gestione dei rischi;
- di adottare per la costituenda "Banca Popolare di Veio S.c.p.a." uno statuto che si ispiri allo "Statuto tipo" previsto per la Categoria delle Banche Popolari Società cooperative per Azioni;
- di impegnarsi a procedere alla costituzione dell'Ente Creditizio, dotandolo di un Capitale Sociale iniziale non inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).



Comitato promotore per la costituzione della BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.

o al maggior importo che l'Organo di Vigilanza dovesse stabilire quale capitale minimo per la categoria delle Banche Popolari Società cooperative per Azioni;

• di provvedere al completamento degli impegni di sottoscrizione delle quote, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, da parte di tutti coloro che hanno aderito alla iniziativa.

- Articolo 5 -

Il Comitato ha durata fino alla formale costituzione della "Banca Popolare di Veio S.c.p.a.", ma potrà sciogliersi, oltre che per le altre cause previste dalla legge, per il raggiungimento dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.

TITOLO SECONDO

SOCI - RECESSO - ESCLUSIONE

- Articolo 6 -

Sono "Soci Promotori" e fanno parte del Comitato coloro che hanno partecipato alla sua costituzione in quanto alla data di stipula dell'Atto Costitutivo del Comitato stesso risultano essersi già impegnati nelle attività promozionali per la costituenda "Banca Popolare di Veio S.c.p.a."

Con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo potranno successivamente essere ammessi tra i Soci Promotori anche altre persone di notoria spiccata competenza e moralità.

- Articolo 7 -

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il "Socio Promotore" che non si trovi più in condizione di cooperare all'attuazione degli scopi del Comitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato.

Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento della raccomandata.

- Articolo 8 -

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dal Comitato essere escluso il "Socio Promotore":

- a) che non osservi le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni legalmente prese dalle Assemblee degli aderenti e dagli Organi competenti ad emetterle;
 - b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi del Comitato;
 - c) che abbia perduto i requisiti di moralità e correttezza essenziali per il raggiungimento dell'iniziativa;
 - d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Comitato;
 - e) che svolga attività che lo pongano in contrasto con gli scopi del Comitato;
 - f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente l'attività del Comitato e lo spirito dello scopo fissato o fomenti dissidi e disordini fra i Soci.
- Spetta all'Assemblea del Comitato constatare se ricorrono i motivi di esclusione e se la stessa va deliberata.

Comitato promotore per la costituzione della BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.

TITOLO TERZO

FONDO COMUNE

- Articolo 9 -

Il Comitato dispone di un fondo di dotazione iniziale necessario per le piccole spese formato dal contributo minimo di partecipazione dei Soci Promotori e dai successivi contributi che dovessero eventualmente essere deliberati dal Consiglio Direttivo a carico dei Promotori.

Il fondo di dotazione è destinato al perseguimento degli scopi del Comitato e di esso non fanno parte le somme che saranno raccolte nei modi e termini di Legge, con la vigilanza della competente Autorità, presso i Soci Promettenti Fondatori per il raggiungimento del capitale necessario per la costituzione della Banca.

TITOLO QUARTO

GESTIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 10 -

L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO QUINTO

ORGANI DEL COMITATO

- Articolo 11 -

Gli Organi del Comitato sono: l'Assemblea degli Aderenti, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Collegio dei Revisori.

TITOLO SESTO

ASSEMBLEE

- Articolo 12 -

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci Promotori e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

- Articolo 13 -

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria, può aver luogo anche fuori della Sede del Comitato, purché in Italia e viene comunque convocata dal Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso inviato non meno di cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, mediante lettera raccomandata ovvero con avviso consegnato a mano o a mezzo fax o mediante e-mail, purché ne sia legalmente certificata la ricezione.

Nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi, all'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano espressamente comunicati dal socio nella scheda di adesione o con raccomandata successivamente indirizzata al Comitato e che risultino espressamente dal Libro Soci.

Comitato promotore per la costituzione della BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.

L'Assemblea è Straordinaria quando trattasi di deliberare modifiche al presente Statuto.

Le sue deliberazioni sono valide se prese con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci Promotori presenti e sia intervenuta in proprio o per delega almeno la metà dei soci Promotori.

L'Assemblea Ordinaria delibera in tutti gli altri casi: le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il numero dei Soci Promotori intervenuti.

In mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i Soci Promotori, dell'intero Organo Amministrativo e dell'intero Collegio dei Revisori.

- Articolo 14 -

Nelle Assemblee ogni Socio ha diritto ad un voto.

Il Socio può delegare a farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro Socio.

Ogni Socio non può essere portatore di più di 10 (dieci) deleghe.

La delega deve essere rilasciata per iscritto sul retro della fotocopia del documento di identità di chi rilascia con indicazione del delegato e viene con-servata agli atti del Comitato

- Articolo 15 -

L'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal socio promotore più anziano di età.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale che sarà redatto dal Segretario che lo sottoscriverà unitamente al Presidente.

I verbali d'Assemblea sono raccolti in apposito libro bollato e vidimato con le modalità di cui all'articolo 2215 Codice Civile.

TITOLO SETTIMO

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Articolo 16 -

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 6 (sei) a 11 (undici) Membri eletti fra i Soci dall'Assemblea Ordinaria.

Essi durano in carica per il tempo fissato al momento della nomina o, se la nomina è avvenuta a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

In caso di accettazione non contestuale, la stessa deve pervenire al Comitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, da inviarsi entro 7 (sette) giorni dalla notizia della nomina.

- Articolo 17 -

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Comitato promotore per la costituzione della BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo che consenta di provare l'avvenuta ricezione dell'avviso.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza di Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e devono risultare da Verbale firmato da tutti i presenti.

Alle proprie riunioni il Consiglio Direttivo deve permettere l'assistenza dei Membri del Collegio dei revisori.

In mancanza di convocazione l'adunanza del Consiglio è validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri, del Presidente e del Vice Presidente.

- Articolo 18 -

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri gestionali ed ha il compito di svolgere ogni azione ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali nonché di dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci Promotori.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi Membri.

TITOLO OTTAVO

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

- Articolo 19 -

Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente sono rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato dei Promotori.

Il Presidente del Comitato rappresenta legalmente il Comitato stesso di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

TITOLO NONO

COLLEGIO DEI REVISORI

- Articolo 20 -

Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, da due Membri effettivi e da due Membri supplenti.

Salvo quelli nominati in sede di atto costitutivo, essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

La convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Collegio sono disciplinate dalle disposizioni che regolano le riunioni del Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.


I Membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

- Articolo 21 -

Il Collegio dei Revisori, riunendosi almeno una volta ogni tre mesi, esamina la contabilità del Comitato e ne controlla la gestione e redige verbali per riferire all'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

TITOLO DECIMO

SCIoglimento



Comitato promotore per la costituzione della BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.

- Articolo 22 -

Il Comitato si scioglie: per il raggiungimento dello scopo prefisso o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo. Addivenendosi allo scioglimento del Comitato l'Assemblea, con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili.

- Articolo 23 -

In qualunque caso di scioglimento i residui del fondo di dotazione per le piccole spese di cui al Comma 1 dell'articolo 9 saranno divisi in parti uguali fra i Soci promotori.

TITOLO UNDICESIMO

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 -

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci, liquidatori, revisori e componenti del Consiglio Direttivo ovvero fra alcuno di essi ed il Comitato che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera del Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del luogo ove ha sede il Comitato, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta della parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provvederà nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Comitato.

Il Collegio Arbitrale provvederà a designare il proprio Presidente e dovrà decidere secondo diritto, senza formalità di procedura entro trenta giorni dalla nomina, stabilendo anche in ordine alle spese.

La decisione della Parte Arbitrale sarà vincolante per le parti.

- Articolo 25 -

Per quanto non regolato dall'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di Legge.

Firmato: Massimo BONAGURA

Claudio CIAFFI Notaio Sigillo